



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 56/99

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 34

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Vista la domanda del 20/04/199 prot. n. 7670 presentata da Spoto Antonio nato a Catania il 22/03/1977 C.F. SPTNTN77C22C351B, residente a Trecastagni in Via Bolzano n° 4, nella qualità di proprietario, con la quale è chiesta la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a deposito attrezzi e ricovero colono da sorgere sul terreno censito in catasto al fg. 1 part. 223 della superficie complessiva di mq. 3.880,00 di cui mq. 3.692,00 ricadenti in Z.T.O. "E" (verde agricolo) in via Provinciale Monterosso civ. 2/1A;

Viste le integrazioni documenti: prot. 24974 del 20/12/2011 e prot. 12330 del 28/06/2012;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto delle opere e gli elaborati grafici allegati alla domanda stessa redatti dal Dott. Ing. Leonardi Alfio Antonino;

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico presentata in uno alla richiesta di concessione edilizia;

Visto il parere igienico sanitario del 17/06/2005;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 10/07/1999;

Visto il parere della C.E.C. nella seduta del 11/07/2006 verb. n° 25/03;

Visto il Nulla Osta a condizioni rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Catania in data 09/08/2007 prot. 6107;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista l'attestazione di versamento di €. 350,00 per diritti di segreteria;

Visto l'atto di compravendita del 23/06/1998 redatto dal notaio Giuseppe Artesi rep. n. 8466 racc. n. 2905, dal quale si evince che la ditta richiedente è proprietaria dell'immobile oggetto di concessione edilizia

Visto l'atto di assunzione di vincoli urbanistici e destinazione d'uso redatto dal notaio Antonio D'Amico registrato ad Acireale in data 18/06/2012 al n. 2038/1T;

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Al sig. **Spoto Antonio** nato a Catania il 22/03/1977 C.F. SPTNTN77C22C351B, residente a Trecastagni in Via Bolzano n° 4, nella qualità di proprietario dell'immobile oggetto di concessione;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, ad eseguire i lavori di realizzazione di un fabbricato da adibire a deposito attrezzi e ricovero colono da sorgere sul terreno censito in catasto al fg. 1 part. 223 della superficie complessiva di mq. 3.880,00 di cui mq. 3.692,00 ricadenti in Z.T.O. "E" (verde agricolo) in via Provinciale Monterosso civ. 2/1A.

La superficie coperta è pari a mq. 36,88 per la porzione agricola e mq. 38,16 per la porzione residenziale, per un totale di mq. 75,04 ed un volume complessivo di mc 295,064 di cui mc. 110,664 per la porzione residenziale e mc. 184,400 per la porzione agricola, secondo il progetto costituito da 2 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come oneri concessori di cui alla delibera G.M. n. 181 del 30/12/2011 è di **Euro 1968,08**;

Il Contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera di G.M. n. 181 del 30/12/2011 è di **Euro 885,67** ;

Tali somme risultano versate presso la Tesoreria Comunale di Aci Sant'Antonio mediante c.c.p. vcyl. 0033 del 26/06/2012 di euro 2.854,38;

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV. FF. , Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.


Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali.

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Li, 02 AGO 2012


IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Dott. Arch. Giovanna Gurreri

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il - 2 AGO. 2012 consegnandone copia nelle mani del sig. LEONARDI ALFIO ANT. nella qualità di TECNICO secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li - 2 AGO. 2012

Il Concessionario



Il notificatore